

‘MAI DIRE MAI’:
CONTRO L’ERGASTOLO, PER UNA PENALITÀ INQUIETA⁰

FRANCESCA VIANELLO, Università di Padova

Abstract: L’articolo descrive la pena dell’ergastolo ostativo come una forma di giustizia pre-moderna che nega l’umanità dei condannati e riproduce la pena di morte sotto mentite spoglie. Ripercorrendo la storia, in Italia, della campagna “Mai dire mai”, attraverso cui gli ergastolani ostativi hanno chiesto la reintroduzione per se stessi della pena di morte, l’Autrice sostiene la tesi che, finché l’umanizzazione della pena non raggiungerà anche l’angolo più oscuro del sistema penale, sarà impossibile dare una nuova forma al campo della penalità.

Keywords: ergastolo ostativo, pena di morte, carcere, penalità.

1. *Il nocciolo duro della penalità*

Il campo della penalità ha dimostrato nel tempo un’elasticità non comune: i suoi confini (mobili per l’appunto, cfr. Baratta, Pavarini, 1998) hanno saputo negli anni restringersi fin quasi alla sua dissoluzione – gli anni, ormai lontani, in cui la previsione generalizzata sembrava essere quella di “un’obsolescenza più o meno veloce dell’istituzione carceraria” (Melossi, 2001) – per poi tornare ad estendersi, ultimamente, quasi a dismisura. Un ricorso disinvolto al carcere – salutato come boom penitenziario (Re, 2006), come via occidentale al gulag (Christie, 1996) – ha investito l’intero impianto istituzionale dei Paesi occidentali, tanto che l’espressione che dipinge la nostra epoca più recente come caratterizzata dal passaggio “dallo stato sociale allo stato penale” (Wacquant, 2000) è diventata una sorta di mantra. Oggi, posti di fronte all’insostenibilità – per

⁰Questo scritto è uscito in inglese sul numero speciale della Rivista Sicurezza e Scienze sociali, Franco Angeli, anno III, n. 2/2015, *Ultimate sanctions: life sentences, death sentences, and solitary confinement*, a cura di Robert Johnson and Susanna Vezzadini, con il titolo “*Neversaynever*”: *against the life sentence, in favor of an unsettled penalty*.

quanto interessati più a quella economica che a quella umana (cfr. Grande, 2011; Anastasia, 2012) – delle ricadute di un simile sistema, nuovi osservatori sembrano pronti a ridiscutere l'opportunità di riconsiderare l'ampiezza di quei confini. L'elasticità sembra giocare attorno ad un perno piuttosto solido e raramente posto in discussione: della pena, e della sua forma per eccellenza che è il carcere, non si può fare a meno. A fronte di ogni ipotesi di riduzione della penalità, intesa come area di estensione della criminalizzazione, a dispetto di ogni proposta di allargamento delle alternative alla detenzione, nelle stesse parole – spesso sconsolate e dette sottovoce – degli umanizzatori della pena e dei promotori dei diritti dei detenuti, esisterebbe sempre una (più o meno) piccola parte di esseri umani irrecuperabilmente pericolosi, per i quali il carcere rimane necessario.

I condannati all'ergastolo, la maggior parte dei quali rinchiusi nelle sezioni di Alta Sicurezza (AS) presenti nelle Case di reclusione del Paese, ben rappresentano questo nocciolo duro. Le (supposte) esigenze della difesa sociale e – in mancanza di una reale collaborazione con la giustizia – la loro (presunta) irrecuperabilità pongono gli ergastolani in una condizione che è comune solo a quella degli internati nelle case di lavoro, investiti a tempo indefinito dalle misure di sicurezza che scaturiscono dal c.d. “doppio binario”. Com'è noto il criterio del cd. “doppio binario” (comprensivo di pene e misure di sicurezza) differenziale conseguenze che il fatto-reato comporta per il soggetto: il soggetto imputabile sarà condannato ad una pena, l'individuo socialmente pericoloso ad una misura di sicurezza. Nei casi in cui si tratti di soggetto imputabile e socialmente pericoloso, gli saranno irrogate entrambe e la misura di sicurezza potrà essere estesa a tempo indefinito (estensione a cui ci si riferisce come “ergastolo bianco”). Al 31 dicembre 2014 gli internati in Italia risultano essere 1.072.

Alla stessa data (31 dicembre 2014) i condannati all'ergastolo sono 1.584, quasi tutti di nazionalità italiana (solo 86 gli stranieri), per la maggior parte provenienti dalle regioni del Sud. A dispetto della comune provenienza territoriale – e del principio di territorialità della pena – si trovano rinchiusi nelle diverse Case di reclusione del Paese, 225 solo in Lombardia, 207 in Abruzzo. Ma anche, in ordine decrescente, in Toscana (154), in Sardegna (139), in Piemonte (139), in Emilia Romagna (125), in Lazio (112), in Umbria (104), in Veneto (93), solo le carceri del Trentino Alto Adige non

ospitano detenuti condannati a più di vent'anni di pena. Il numero degli ergastolani è quadruplicato negli ultimi vent'anni: meno di 300 nel 1992, nel 2005 sono 1.224, 1.788 nel 2010, fino agli attuali 1.584⁰. Altre 2.000 persone scontano attualmente una condanna a più di vent'anni.

L'etimologia della parola ci ricorda quanto l'ergastolo racchiuda in sé una visione arcaica della pena, che in molti considerano – e affermano essere – del tutto superata. Pena di schiavitù, del lavoro forzato e in catene, da una parte, e pena infinita perché destinata agli incorreggibili, dall'altra, essa sfida l'intera dottrina penalistica moderna: quella che proclama il superamento di ogni forma lesiva della dignità individuale e che afferma la finalità rieducativa di ogni pena. Con le note parole di Aldo Moro ai suoi studenti (1976):

“un giudizio negativo, in linea di principio, deve essere dato non soltanto per la pena capitale, che istantaneamente, puntualmente, elimina dal consorzio sociale la figura del reo, ma anche nei confronti della pena perpetua: l'ergastolo, che priva com'è di qualsiasi speranza, di qualsiasi prospettiva, di qualsiasi sollecitazione al pentimento e al ritrovamento del soggetto, appare crudele e disumana non meno di quanto lo sia la pena di morte” (Moro, 1976, cit. in Anastasia, Corleone, 2009, 137).

Ripetutamente sopravvissuta ad ogni tentativo di superamento nelle diverse sedi di discussione (a partire dalla Commissione per la Costituente del 1946, passando per la Corte di Cassazione del giugno 1956, fino alla Corte costituzionale del 1974), la pena perpetua racchiude in sé il nocciolo duro della vendetta, le ragioni ultime della retribuzione come obbligo all'emendamento morale, la dimostrazione – nonostante tanto discettare – dell'accessorietà (collateralità, secondarietà) di ogni altra funzione della pena – non potendo servire né prevenzione né rieducazione.

Si sostiene, in Italia, che la pena dell'ergastolo di fatto non esiste: a partire dalla riforma del 1962 (l. 25 novembre 1962, n. 1634, tesa a conformare anche la disciplina dell'ergastolo alle esigenze

⁰ Sulla flessione del numero degli ergastolani negli ultimi 5 anni potrebbe aver avuto un'influenza la sentenza della Corte Europea “Vinter e a. c. Regno Unito” intervenuta nel 2013 sulla compatibilità della pena dell'ergastolo a vita (*real life*) con l'art. 3 della Cedu: la Corte ha infatti decretato che una reale reclusione a vita senza possibilità di liberazione anticipata o di revisione si configura come un trattamento inumano e degradante (CEDU, sentenza 09.07.2013 n. 66069).

dell'art. 27 della Costituzione), anche l'ergastolano "ravveduto" è ammesso alla liberazione condizionale dopo aver scontato 26 anni di pena, 22 ove venga riconosciuto l'ordinario sconto di pena per buona condotta. La Corte Costituzionale, con il continuo richiamo all'ammissione degli ergastolani ai benefici penitenziari, ci pone di fronte al paradosso, già evidenziato da Ferrajoli (1992, 83), di una pena perpetua considerata legittima nella misura in cui non viene applicata. Eppure, continuano ad essere numerosi gli ergastolani che hanno superato il limite per l'accesso alla liberazione condizionale senza riuscire a goderne. Nel 2007, secondo fonti radicali (www.radicali.it), gli ergastolani con più di ventisei anni di pena già scontata erano quasi un centinaio (94 il 17 settembre 2007), di cui solo 29 in regime di semilibertà, gli altri ordinariamente ristretti. Di questi, più della metà (49) si trovavano in carcere da più di 30 anni (il massimo della pena temporanea prevista dal nostro ordinamento).

A ciò si aggiunge, a partire dal 1992 ma con effetto retroattivo (art. 4 *bis* dell'O.P. modificato con l. 356/92), l'emersione della figura del cosiddetto ergastolano ostativo (*life without possibility of parole*): chi, a causa della fattispecie criminosa oggetto della propria condanna, può accedere ai benefici penitenziari – e quindi alla semilibertà e alla liberazione condizionale – solo collaborando fattivamente con la giustizia – o dimostrando di non poter collaborare. Secondo le medesime fonti, circa due terzi degli attuali ergastolani (un migliaio) si troverebbero oggi in questa posizione: una condizione sotto osservazione da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale contesta la legittimità dell'ergastolo senza possibilità di revisione (vedi nota 2).

Alla luce dei dati appena forniti, continuare ad affermare che "l'ergastolo in Italia non esiste", oltre a costituire una posizione formalistica ed astratta, rischia di diventare una posizione colpevole. Esistono materialmente persone la cui prospettiva è quella di rimanere ristrette a vita, i cui certificati di detenzione, che si possono esibire, riportano quale "scadenza della pena definitiva" il 99.99.9999 ("fantasia creativa veramente spregiudicata" afferma Musumeci, 2010) e quale "scadenza termini" un vuoto. "Nel 9999" scrive Adriano Sofri "un visitatore (da questo o da un altro pianeta, non importa, e se la Terra ci sarà ancora sarà comunque un altro pianeta) chiederà a una creatura umana con la barba lunga di 8029

anni perché sia lì, e lui risponderà: ‘Nel 1970 avevo 19 anni [...]’ (Sofri, 2007) e l’ergastolo in Italia non esisteva.

Da un diverso punto di vista, e paradossalmente proprio perché se ne nega l’esistenza, è davvero possibile affermare che l’ergastolo in Italia non esiste. Una sostanziale indifferenza per la sorte di chi ne è investito si accompagna a campagne mediatiche che, distorcendo la realtà, denunciano la mancanza di certezza della pena, ricostruendo a proprio uso e consumo potenziali e immaginifiche vicende processuali tese a dimostrare che dal carcere, in Italia, si esce presto e facilmente (cfr. per tutti Travaglio, 2006). Carmelo Musumeci, che conosceremo tra poco, sostiene che l’ergastolo esisterà finché lo faranno esistere gli ergastolani stessi: “Nella misura in cui il segreto è una delle forme più importanti del potere politico, la rivelazione di ciò che effettivamente succede, la denuncia che viene dall’interno è qualcosa di politicamente importante” (Foucault, 2011, 136).

2. *La pena di morte viva*

Gli ergastolani, il collettivo di cui Musumeci si fa portavoce, costituiscono una popolazione circoscritta rispetto alla realtà della carcerazione in Italia, come già accennato poco più di 1.500 persone rispetto alle decine di migliaia che riempiono le nostre prigioni. Per loro non vale la principale delle considerazioni che costituisce la base, per gli altri, dell’attuale critica alla prigione: un sovraffollamento limitato e inadeguato a legittimare gli appelli contro i trattamenti inumani e la tortura oggetto delle recenti ammende erogate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Eppure essi stanno là, con la loro stessa esistenza, a spogliare la pena detentiva di tutti i suoi travestimenti. La loro esistenza infatti, una volta svelata, interroga con forza le nostre coscienze: quale retribuzione, quale rieducazione e, infine, quale prevenzione affermiamo di perseguire attraverso una pena infinita?

Sull’effettività della pena dell’ergastolo – come su quella di ogni altra pena – incide un numero di variabili tale da inficiare qualsiasi pretesa di corrispondenza oggettiva tra gravità del reato e gravità della pena (il regime detentivo applicato, il capitale sociale del condannato, l’accesso a misure alternative). Nel caso specifico

dell'ergastolo ostativo si aggiunge la variabile concreta della durata della vita dell'individuo. Di fronte alla prospettiva di un "fine pena mai" possiamo discutere se sia vero, come sostiene Mosconi, che "l'afflittività della pena sia sostanzialmente tanto più elevata, quanto maggiore è la durata della vita della persona in stato di detenzione" (Mosconi, 2008, 18), o se invece la sofferenza di una pena senza fine non costituisca di per se stessa – al di là della sua effettiva durata – un'afflizione assoluta e non quantificabile:

"La gestione di una quotidianità e di un ambiente deleteri, di una temporalità inaccessibile, ... fa dell'ergastolano un essere senza riferimenti e quindi a priori senza scopo" (François L., 2002, 158; *traduzione nostra*):

"Erano ergastolani. Non vivi e non morti. Non morti e non vivi. Tagliati fuori dal presente e dal futuro. Per gli uomini ombra il tempo non esisteva. Per l'Assassino dei Sogni gli uomini senza futuro erano solo corpi senz'anima" (Musumeci, 2010, 26).

Ma risulta in ogni caso evidente l'inapplicabilità del principio della retribuzione: che si tratti di un'afflittività non determinabile a priori perché dipendente dalle altre variabili già richiamate o che si tratti invece di un'afflittività non quantificabile, nessuna corrispondenza oggettiva sembra potersi dare tra la gravità del reato e quella della pena.

Quanto alla funzione rieducativa, essa è evidentemente al centro del dibattito sulla costituzionalità della perpetuità della pena: se costituzionalmente la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, una simile funzione risulta ascrivibile all'ergastolo solo se si ritiene possibile separare la rieducazione dal reinserimento sociale, se si è disposti a ridurre la rieducazione ad "una pura questione di 'foro interno'" (Mosconi, 2008, 18) oggettivamente – ed ambigualmente – rilevabile solo nei termini di un mero rispetto della disciplina interna alla prigione. Questa è stata la discutibile tesi della dottrina italiana che fin dagli anni Cinquanta ha contribuito a salvare l'ergastolo, interpretando il concetto di rieducazione come rieducazione interiore dell'uomo realizzabile entro le mura dello stabilimento carcerario, come redenzione morale o "catarsi" non necessariamente finalizzata al recupero sociale (cfr. Bettiol, 1956; Virota, 1956; Messina, 1960). Essa appare oggi, anche alla luce delle interpretazioni e delle direttive europee, un'arrampicata sugli specchi: esse infatti richiedono esplicitamente che ai condannati, anche a lunghe pene, siano concesse prospettive realistiche di libe-

razione e risorse e strumenti per prepararsi all'uscita durante il periodo della detenzione (Consiglio d'Europa).

Venendo alla presunta proprietà preventiva della pena dell'ergastolo, va sottolineato come non sia mai stata provata alcuna correlazione tra rigidità della pena e andamento del fenomeno criminale, nemmeno se si considera il caso della pena di morte (cfr. Goisis, 2006). Se può darsi l'ipotesi di un qualche effetto deterrente della previsione di una pena in risposta ad un determinato comportamento, "esiste un considerevole accordo sul fatto che il valore della deterrenza non continua a crescere con l'aumento della punizione" (Irwin, 2009, 5). Con specifico riferimento ai condannati all'ergastolo vale inoltre la pena sottolineare un importante elemento aggiuntivo: la maggior parte di essi proviene da contesti sociali e culturali in cui a prevalere sono riferimenti motivazionali che non sono condizionati dalla minaccia di sanzioni (Mosconi, 2008), è stata arrestata in giovane età e, dopo aver trascorso come minimo 25 anni in carcere, è di fatto diventata una persona completamente diversa:

"La verità è che chiunque essi fossero e qualunque sia il reato che hanno commesso, la grande maggioranza degli ergastolani diventano persone completamente diverse dopo aver trascorso anni in prigione. Due cose inevitabilmente capitano loro. Primo, vengono rimossi dai contesti sociali che in molti e complicati modi avevano influenzato i loro orientamenti, valori e punti di vista e contribuito ai loro reati. Secondo, essi maturano. Oltre a questi due inevitabili cambiamenti, molti di loro intraprendono coscientemente una trasformazione nel modo di pensare, nell'orientamento e nella personalità. Questo li conduce a trarre vantaggio da ogni risorsa disponibile per prepararsi per una vita diversa una volta rilasciati. ... Grazie ai cambiamenti di cui fanno esperienza, la maggior parte degli ergastolani ... si trasformano in persone che costituiscono una minaccia minima alla sicurezza pubblica. ... Ciò nonostante, a causa della gravità dei crimini commessi 25 o più anni prima (normalmente omicidi), continuano ad essere considerati e trattati come pericolosi criminali" (Irwin, 2009, 2; *traduzione nostra*)⁰.

⁰ Secondo le statistiche del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, l'1,2% delle persone condannate per omicidio hanno commesso un altro omicidio dopo il rilascio. Solo il 10.8 % sono ritornate in carcere con una nuova condanna penale: si

In realtà le proprietà dell'ergastolo, pena di schiavitù, portano alla luce la profonda arretratezza che continua a caratterizzare il dibattito sulla pena. Il cosiddetto processo di umanizzazione che avrebbe investito il campo, ripugnando la vendetta e riservando alla pena una qualche funzione di utilità sociale, non ha mai raggiunto la totalità dei soggetti cui la pena è destinata. C'è sempre qualcuno che sfugge alle potenzialità delle diverse funzioni su cui si legittima un'esecuzione penale moderna, "umana", emancipata dalla neutralizzazione e dalla vendetta. Rimane sempre qualcuno che non è recuperabile, qualcuno che il corpo sociale non riesce a digerire. Ma la pena può essere umanizzata solo un po'? Può essere umanizzata solo per alcuni? La Giustizia umana può essere "un po' incinta"? Eppure questa sembra essere la soluzione adottata dalla totalità dei sistemi di giustizia penale che amano descriversi (e legittimarsi) come il risultato di processi di umanizzazione della pena: la predisposizione di circuiti differenziati per coloro che l'umanizzazione non è in grado di raggiungere, o per coloro che in fondo non sono considerati del tutto 'umani'.

“Ricompere la vecchia idea... secondo cui sono necessari due modi di punizione, perché in effetti esistono due classi di criminali, due categorie sociali, psicologiche, psichiatriche – e perché no? Biologiche, come pensano alcuni: da una parte i poveri diavoli e, dall'altra, i duri, gli irrecuperabili. Quelli di cui non si può fare niente, e di cui bisogna fare sì che non siano più niente. In teoria la legge e i tribunali conoscono soltanto una gradazione continua delle pene. Il sistema dei reparti di massima sicurezza permette di tracciare, nei fatti, quel solco tanto agognato tra buoni e cattivi criminali. Quelli che si correggono e quelli che si eliminano” (Foucault, 2011, 246)

Non è la pena che non può essere umana per tutti, sono gli autori di reati efferati che non sono considerati completamente umani. Ad essi, *di cui non si può fare niente*, vittime di un determinismo la cui biografia contiene già il crimine e “attaccati a vita” all'atto commesso (Salas, 2012, 175), è riservata la neutralizzazione. Si aggiunge quasi sempre anche la vendetta sociale: se la neutralizzazione può rispondere, in alcuni specifici casi, alle esigenze della difesa

tratta in assoluto del più basso tasso di recidiva tra i condannati (cfr. Irwin, 2009, 2, nota 4). In Italia simili dati non sono purtroppo disponibili.

sociale, la seconda risponde ad un'esigenza sociale diversa, a cui evidentemente neanche la società contemporanea è in grado di rinunciare. Quella di (tentare di) espellere dal corpo sociale una parte di umanità in cui non vogliamo rispecchiarci, e che vogliamo punire per non essere riuscita a resistere a desideri e pulsioni che consideriamo profondamente riprovevoli ma che fanno parte integrante della complessità dell'essere umano:

“La spinta alla punizione è... una reazione difensiva dell'Io contro i propri impulsi, allo scopo della loro repressione per conservare l'equilibrio spirituale tra forze repressive e forze represses. L'esigenza di punire il delinquente è contemporaneamente una dimostrazione rivolta verso l'interno per scoraggiare gli impulsi: ciò che noi proibiamo al delinquente, a questo voi anche potete rinunciare” (Alexander, Staub, cit in Baratta, 1982, 48)

La predisposizione di un circuito differenziato per coloro che l'umanizzazione della pena – con i suoi corollari di rieducazione e risocializzazione – non può raggiungere appare addirittura *un elemento necessario* per poter proseguire, con gli altri recuperabili, nella via dell'addolcimento della pena e della riabilitazione:

“Se si vogliono accordare più facilmente i permessi di uscita, le libertà condizionata, le semi-libertà, bisogna allo stesso tempo limitare i rischi. E, per assicurare tanto il personale penitenziario quanto l'opinione pubblica, bisogna... dotare la prigione di un regime speciale e rinforzato per coloro ai quali queste facilitazioni non potrebbero offrire altro che occasioni di recidiva. È logico e ragionevole, non è vero? E, in ogni caso, questi reparti di massima sicurezza non riguardano che un pugno di furiosi...” (Foucault, 2011, 245-246).

A fronte della generale retorica sulla 'umanizzazione della pena' – con i suoi corollari di celle aperte, sorveglianza dinamica e diritti dei detenuti – che ha investito recentemente il sistema penitenziario italiano impegnato ad evitare le multe erogate in ragione della condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, vale la pena evidenziare la proposta, di estrema attualità, di un trasferimento dei detenuti dell'Alta Sicurezza – oggi per lo più ristretti in sezioni separate delle Case di reclusione che ospitano anche i detenuti comuni – in appositi Istituti *isolati* (significativamente collocati nelle Isole) a loro riservati.

Il progetto di trasferire la sezione Alta sicurezza (che occupa un

piano della casa di reclusione Due Palazzi ed ospita un centinaio di detenuti), fa tirare un respiro di sollievo (...). Il direttore del carcere... parla di un “progetto non imminente, al momento non c'è alcun atto ufficiale”... (Il sindacato), dal canto suo, vede con grande ottimismo il futuro del Due Palazzi dopo il trasloco della sezione Alta sicurezza. “Allora si potrebbe diventare un carcere modello. E potrebbero essere incrementate le attività per i detenuti comuni, il lavoro, la partecipazione a corsi e attività, la frequenza a scuola. Tutte cose che hanno maggiori limitazioni in presenza di una sezione Alta sicurezza. ... Senza l'alta sicurezza si libererebbero molte risorse e molti uomini e il fatto che non ci sarebbe più differenza di trattamento e condizioni tra detenuti consentirebbe di allargare molto la partecipazione ad attività lavorative o ricreative”. (Il Mattino di Padova, 7 gennaio 2015)

L'illusione è quella, già descritta, di un'espulsione dal corpo sociale che nega diritto di cittadinanza a chi compie crimini efferati per ripresentarsi purificato e finalmente “umano” a seguito dell'espulsione. Per i recuperabili l'ampliamento della “partecipazione ad attività lavorative e ricreative”; per gli altri, gli irrecuperabili, una *decente* pena di morte:

“Creando un doppio circuito nelle prigioni, il reparto di massima sicurezza realizza il famoso sostituto tanto cercato alla pena capitale. Il giorno in cui la pena di morte sarà abolita o in cui sarà quantomeno caduta in disuso, con il reparto di massima sicurezza avremo ciò che permette di rimpiazzarla meglio: la reclusione indefinita e completa. Si lascia vivere ma in un tempo senza limiti e in un luogo da cui non si esce”: una sorta di “‘asfissia cubica’. La distruzione quotidiana si sostituisce all'esecuzione. Questo sarebbe il vero sostituto alla pena capitale. La morte, che non si elimina così facilmente, sarà sempre presente: ma sarà il detenuto a infliggersele. Dopo tutto, essa non sarà una liberazione per il condannato e un sollievo per la coscienza degli altri? Questi ultimi, però, saranno rassicurati che la cosa avvenga con tanta decenza e proprio per mano di colui che era colpevole” (Foucault, 2011, 247).

3. Racconto di un evento: la parola ai detenuti

Il principale obiettivo dell'esperienza del *Groupe d'Information*

sur les Prisons – forse prima ancora della riforma della prigione – era quello di favorire la liberazione dalla *stigmatizzazione morale* imposta ai bersagli del sistema penitenziario: la loro parola, degna di essere ascoltata; la loro esperienza, degna di essere considerata; il loro vissuto, degno di essere assunto a testimonianza della materialità dell’incarceramento e della inumanità delle pene. La posta in gioco risultava altissima, alla luce che “l’informazione è una lotta”: “ottenere dai detenuti l’informazione – là dove la legge, la disciplina, il segreto, lo impedivano maggiormente – significava accreditare la veridicità della loro parola e, in ultima analisi, attribuire lo statuto di evento alla loro parola”: una parola che da individuale, personale, singolare, diventa “parola collettiva, politica, rivendicativa” (Defert, 2011, 29).

Nel 2003, quando Carmelo Musumeci si vede rifiutare la richiesta di permesso premio con la motivazione “inammissibile in mancanza di collaborazione con la giustizia”, molti degli ergastolani arrestati negli anni Novanta non hanno ancora maturato i termini legali per poter procedere a simile richiesta (prima del 1992 il numero dei condannati all’ergastolo era molto più contenuto, meno di 300). Non c’è alcuna consapevolezza, tra i condannati all’ergastolo ostativo, dell’impossibilità di uscire dal carcere anche dopo i 24 anni previsti dalla normativa. A dare la notizia ai compagni è Carmelo stesso, una volta costretto a realizzare sulla sua pelle che la sentenza della Corte costituzionale del 1974 (“quella che dice che l’ergastolo c’è perché non c’è” ci dice Carmelo) non tiene conto della realtà della sua condanna. Il Tribunale di sorveglianza (di Sassari), interrogato sulla legittimità di una simile preclusione dai benefici, cita un’altra sentenza della Corte costituzionale del 2003 che ribadisce la legittimità dell’ergastolo che “non c’è”, in quanto è sufficiente la collaborazione per potervi mettere fine.

Si tratta di una notizia difficile da diffondere, inizialmente gli ergastolani non ci credono. Lo sconforto poi è enorme. L’idea diventa quella di promuovere uno sciopero collettivo della fame ad oltranza: l’obiettivo far sapere quello che non si dice, che l’ergastolo in Italia esiste davvero. Ma non è facile organizzare uno sciopero della fame in carcere fra ergastolani: devi scrivere da un carcere all’altro, i tempi si allungano tra l’invio di una lettera e la risposta, c’è il problema degli ergastolani sottoposti al regime del cosiddetto “carcere duro”, il famigerato 41**bis**, con il relativo con-

trollo della corrispondenza. Prima ancora delle barriere del ghetto, che è la prigione, qui si tratta di infrangere l'isolamento a cui sono condannati gli ergastolani ostativi. La prigione non separa solo i detenuti dal resto del mondo, ma, drammaticamente, anche i detenuti tra loro: nessuno spazio di riconoscimento reciproco, nessun ambito di azione collettiva. Ai tempi del sovraffollamento, il luogo della massima promiscuità rischia di diventare al contempo il luogo del massimo isolamento umano e sociale:

“Così viene inoltre stabilito che il condannato sarà sempre un uomo solo. Può avere dei complici, o dei compagni di cella, ma solamente perché li ha incontrati... I loro ricordi possono tranquillamente incrociarsi o sovrapporsi, ma resteranno sempre i ricordi dell'uno o dell'altro. Non c'è quindi niente che essi possano mettere insieme in un solo e unico discorso, che sarebbe collettivamente il loro, e dove potrebbero dire di comune accordo non quello che hanno già vissuto, ma ciò che pensano oggi” (Foucault, 2011, 117).

Se una parola è considerata legittima essa è quella del racconto autobiografico, della denuncia in forma di storia di vita, della narrazione romanzesca, in perfetto stile criminologico positivista. Non importa che, come sottolinea in *Lifers* John Irwin (2009, 43) “la maggior parte degli omicidi, pur tragici e riprovevoli, siano piuttosto ordinari e comprensibili”: no, “tu racconterai... i tuoi ricordi, dirai ciò che hai fatto, perché sei stato preso, come hai vissuto nella tua prigione, in quale misura sei evaso. Sarai più cattivo e singolare possibile” (Foucault, 2011, 117). La descrizione al singolare della delinquenza, così come quella relativa alla sofferenza della pena, scandaglia l'animo umano ma lascia intaccata l'anima sociale: quella che produce nel tempo una quantità costante di infrazioni, un *suitable amount of crime* (Christie, 2012), e, come risposta a queste, di sofferenza; quella che lega il crimine e la risposta al crimine al contesto sociale in cui maturano e vengono esercitati.

Questa evasione dal contesto appare essere una costante – nel nostro e negli altri Paesi – della letteratura criminologica positivista, che si riversa sul modello degli interventi riabilitativi, rieducativi, trattamentali in carcere. Irwin (2009), descrivendo gli innumerevoli programmi riabilitativi in cui si trovano coinvolti gli ergastolani detenuti negli Stati Uniti, afferma:

“Devo sottolineare che tutti questi programmi si focalizzano

sulla correzione di deficienze individuali, per esempio le tendenze violente, la povertà cognitiva, l'incapacità di gestire la rabbia, la negazione delle conseguenze a breve termine del proprio comportamento, le carenze educative, la mancanza di competenze professionali. I programmi che analizzano la stratificazione sociale, lo status delle minoranze, il pregiudizio razziale, o altri fattori sociali che incidono sugli individui e possono essere stati determinanti per le loro storie criminali non vengono approvati. Per esempio, non ci sono programmi sulla storia degli Afro-americani o dei Chicanos né gruppi di studio marxisti o socialisti" (Irwin, 2009, 87; *traduzione nostra*)

Si tratta di una letteratura che ama indulgere nei dettagli della pratica del crimine, ma censura accuratamente ogni tentativo di discuterne la teoria: una teoria che immagina che devianza e criminalità siano attribuiti dei singoli e non il risultato di interazioni sociali (cfr. Goffman, 2003; Becker, 1987), che astrae il comportamento criminale dal contesto negando il ruolo giocato dai processi di definizione e di reazione sociale, di etichettamento e di criminalizzazione e dalla loro collocazione nelle relazioni di potere che caratterizzano una struttura sociale definita (cfr. Baratta, 1982; Mosconi, 1996; Sbraccia, Vianello, 2010).

C'è un aspetto, in particolare, che pare non essere tollerato: "non che un criminale riflettesse sul crimine, sulla questione politica del crimine, o facesse un'analisi che altri (criminali o no) potevano riprendere ed elaborare come un'opera comune" (Foucault, 2011, 119); né tanto meno, aggiungiamo, che egli discuta della falsa magnanimità della legge, della sua apparente umanizzazione, della sua enorme ipocrisia. Ed è proprio questo ciò che avviene: per la prima volta nel gennaio 2006, ad opera degli *enmurés vivants* – i murati vivi – della Maison centrale di Clairvaux, in Francia; e poi nel marzo 2007 quando più di 300 ergastolani nel nostro Paese con una lettera al Presidente della Repubblica, chiedono, provocatoriamente, che la loro pena dell'ergastolo sia tramutata in pena di morte. "Chiediamo la certezza della nostra pena, semplicemente, una data certa e sicura. Se il nostro recupero è impossibile perché continuare a vivere? Se il nostro recupero è impossibile e non meritiamo un'altra opportunità chiediamo che la nostra condanna all'ergastolo sia tramutata in una pena di morte" (Carcere di Spoleto, giugno 2008).

Sostenuti dall'Associazione fiorentina Pantagruel, gli ergastolani di Spoleto scrivono una lettera al Presidente della Repubblica chiedendo che sia per loro ripristinata la pena di morte. Il giornale nazionale La Repubblica, seguito da altri quotidiani nazionali, offre grande risalto alla notizia: in prima pagina si legge "Gli ergastolani: condannateci a morte. In 310 scrivono a Napolitano: 'Meglio la pena capitale'". Ha inizio così la campagna per l'abolizione dell'ergastolo denominata "Mai dire mai", che richiama drammaticamente il "fine pena mai", altrimenti indicato nelle sentenze degli ergastolani con l'infelice data già citata: 99/99/9999.

"'Mai dire mai', hanno intitolato gli ergastolani la loro campagna, non so se con sarcasmo o con la confidenza della disperazione, *spes contra spem*. Nella giustizia informatizzata formula tricotante – Fine Pena Mai – che è stampigliata, marchiata, sulla cartella dell'ergastolano è mutata in un'altra: Fine Pena 99.99.9999" (Sofri, 2007).

La mobilitazione annuncia, a partire dal successivo 1 dicembre 2007, lo sciopero della fame degli ergastolani, a cui aderiscono, oltre ai 310, altri detenuti, associazioni, collettivi, esponenti politici, avvocati, sacerdoti, familiari di detenuti, cittadini comuni: "Abele digiuna insieme a Caino" si legge nelle lettere che arrivano alle redazioni dei quotidiani locali e nazionali. A distanza di otto mesi dal lancio della campagna avvenuto in maggio, in procinto di iniziare lo sciopero della fame, sono state raccolte più di 5.000 firme di sostegno e oltre 2.500 adesioni da parte di detenuti. Gli apprezzamenti per l'iniziativa provengono sia dal Capo dello Stato che da numerosi parlamentari. Il primo dicembre i detenuti a vita che annunciano l'astensione dal cibo sono in 755, di cui 40 decidono lo sciopero della fame ad oltranza. Si esclude la possibilità dell'alimentazione coatta e si garantisce a questi ultimi l'assistenza sanitaria per il monitoraggio delle condizioni di salute. Altre 8.000 persone – detenuti comuni, familiari, simpatizzanti – parteciperanno a staffetta, digiunando a loro volta per uno o più giorni.

"Non lasciamoli soli" invitano le associazioni in sostegno ai firmatari, chiediamo che "la discussione sulle proposte di legge per l'abolizione dell'ergastolo venga calendarizzata in Parlamento" (Associazione Yairaihaonlus). Il progetto di abolizione dell'ergastolo, già contenuto nella bozza di riforma della parte generale del Codice penale redatta dalla Commissione Pisapia e consegnata

all' allora ministro Scotti, si inseriva in un pacchetto che prevedeva un' importante riduzione del ricorso alla pena detentiva e la promozione di sanzioni alternative in diverse forme. Fulcro della proposta, il progetto di abolizione dell'ergastolo derivava, per la Commissione, dalla sua assimilazione alla pena di morte: "l'ergastolo non è assimilabile alla reclusione, ma è più simile alla pena di morte" recitava la proposta, anticipando la provocatoria richiesta degli ergastolani ostativi.

Ma dopo l' indulto del 2006 e le polemiche che lo hanno seguito, dando vita alla più grande campagna di legge e ordine registrata in Italia nel dopoguerra, il possibilismo dell' allora Guardasigilli Mastella era stato sostituito da un giustizialismo senza precedenti. Le aspettative mancate, insieme con l' inaccessibilità dello spazio pubblico, hanno posto gli ergastolani di fronte ad una via senza uscita: "non abbiamo nulla da perdere" affermano realisticamente "se non le nostre catene". Ad avere l' idea di una simile azione collettiva è Carmelo Musumeci, ergastolano ostativo detenuto a Spoleto, da poco laureatosi in Giurisprudenza con una tesi in Sociologia del diritto dal titolo "Vivere l'ergastolo". La sua storia più recente, già raccolta nel testo 'Le patrie galere' da Anastasia e Gonnella (2005), è quella di "un uomo che ha rivendicato i suoi diritti", adendo ai tribunali nazionali e internazionali, facendosi portavoce delle proteste dei detenuti, scrivendo racconti e poesie. "Sono consapevole" scrive in una lettera diffusa in rete "che le cose non si ottengono solo con la speranza, ho deciso di fare qualcosa: non mangiare": sono sue le sue parole che hanno fatto velocemente il giro delle carceri e a cui ha fatto eco il sito dell' Associazione Pantagruel. È lui "il personaggio, Musumeci: il carcerato-sociologo che ha avuto l' idea" (La Repubblica, 1 dicembre 2007).

"L' idea mi è venuta una notte" scrive "mentre scrivevo un racconto dal titolo 'Notte da ergastolano'. Avevo acceso la radio e, combinazione del destino, sta trasmettendo una canzone triste di Fabrizio De Andrè: - Quando hanno aperto la cella era già tardi perché con una corda sul collo freddo pendeva Miché...". Fu una notte in cui "solo, addolorato, amareggiato", Carmelo si mise a pensare alla sua pena senza fine "Pensai: l'ergastolo non offre nessuna possibilità, la pena di morte almeno offre la scelta di smettere di soffrire. Quella notte pensai seriamente di impiccarmi. Tagliai un lenzuolo, lo legai alle sbarre della finestra, salii sullo sgabello, mi

misi il cappio al collo. ... Mi salvò la fame, decisi di andarmene all'altro mondo a stomaco pieno e mi feci un piatto di spaghetti, aglio, olio e peperoncino e dopo un bicchiere di vino cambiai idea e mi addormentai”.

Il mattino successivo andò a correre al passeggio: “Eravamo in quattro che correvamo, tutti ergastolani. ... Fra un giro di cortile e l'altro parlavamo della nostra pena: – L'ergastolo ti fa morire dentro poco a poco – Più ti avvicini al traguardo più questo si allontana – Non siamo morti ma neppure vivi – L'ergastolo trasforma la luce in ombra... la vita in morte – La vita di un ergastolano è di una inutilità totale, non senso, aberrazione, sofferenza infinita...”. Agli altri ergastolani: “L'ergastolo è una morte bevuta a sorsi, perché non ci mettiamo d'accordo e smettiamo di bere tutti insieme? Passiamo parola agli ergastolani degli altri carceri, decidiamo tutti insieme di lanciare una campagna di sensibilizzazione sul tema dell'abolizione della pena dell'ergastolo che sostenga l'iniziativa parlamentare. Dichiariamo che siamo stanchi di morire un pochino tutti i giorni e quindi decidiamo di morire per una volta sola chiedendo che la nostra pena dell'ergastolo sia tramutata in pena di morte” (Musumeci, 2010).

La presa di parola collettiva da parte degli ergastolani interrompe la loro espulsione dal corpo sociale. Sono i morti (vivi) che parlano: “la parola che reclama un mutamento del sapere... è sgorgata dalla parte del non-sapere o di coloro che erano considerati come degli irresponsabili” (de Certeau, 2007, 34). Essi rivendicano la parola e spongono la loro vita in quanto oggetto di censura sociale. Attraverso il recupero di una parola dotata di senso riaffermano la qualità umana dell'atto criminale e attraverso la denuncia dell'ipocrisia – che condanna la pena di morte ma ammette l'ergastolo – svelano la dimensione politica della pena di morte viva. A riaffiorare è il carattere tremendamente umano non solo dei crimini efferati ma anche della risposta, altrettanto efferata, che a questi crimini continuiamo a dare. La lotta degli ergastolani porta alla luce la natura politica di questo prodotto umano che è il *fine pena mai*, che non è malattia, né condanna divina: “la pena dell'ergastolo è un'invenzione di non Dio, di una malvagità che supera l'immaginazione (Musumeci, 2013), al punto che appare necessario sottolineare quella che è di fatto un'ovvietà: “un ergastolano la deve... alla decisione di altri esseri umani” (Sofri, 2007).

La richiesta di ripristinare la pena di morte fa riaffiorare, al di là della semplice denuncia, la dimensione politica dell'ergastolo, che implica anche l'ordine di ciò che può essere detto e ciò che non può essere detto; che riporta in superficie, con la violenza della provocazione, lo stretto e innegabile rapporto tra l'ergastolo e quella pena di morte che l'Italia si gongola di aver abolito. E ancora: per la prima volta una presa di parola comune là dove prima c'era solo il silenzio; la volontà di esporre la propria esistenza di non-vita come simbolo della contraddizione che attraversa tutta la prigione contemporanea. Una prigione che parla di rieducazione, di responsabilizzazione, di reinserimento sociale e allo stesso tempo può condannarti ad una pena infinita. Esattamente come – vale la pena di sottolineare la dimensione emblematica dell'ergastolo ostativo – tutta la prigione parla di rieducazione, responsabilizzazione, reinserimento e può condannarti ad una pena alienante, deresponsabilizzante, che ti abbruttisce.

4. *Una penalità inquieta*

La pena dell'ergastolo a vita tradisce la propria appartenenza ad una giustizia arcaica e vendicatrice, di nessuna utilità sociale, che negando ogni prospettiva temporale alle persone che condanna rischia di porsi al di fuori del registro stesso della giustizia moderna. Essa riposa sul medesimo postulato su cui riposa la pena di morte, e ne conserva lo spirito: l'esclusione definitiva dal corpo sociale (Salas, 2012). Continuare a legittimarne la presenza all'interno dell'ordinamento penale significa di fatto resistere al tanto decantato processo di umanizzazione della pena, il quale non può che passare per l'idea che la qualità dell'essere umano non sia riducibile al reato commesso, che il cambiamento sia accessibile a chiunque, che “non è perché si è capaci del peggio che si è capaci solo del peggio” (Marchetti, 2002):

“È necessario avere il coraggio di guardare a fondo nella realtà dei fatti e delle persone coinvolte anche nei crimini più efferati e devastanti, evitando di rimuovere l'orrore con la durezza della sanzione che allontana e definitivamente seppellisce. Emergeranno, tanto più se si eviterà l'opposta tendenza degli ingiustificati buonismi e perdonismi, situazioni certamente difficili e per molti aspetti

inquietanti, ma restituite alla loro complessità, alle loro caratteristiche reali e più profonde, alla loro effettiva possibilità di evoluzione” (Mosconi, 2008, 30).

La presa di parola degli ergastolani costituisce, in questo senso, un'opera di svelamento che illumina l'ambiguità di un sistema di punizione che, pur richiamandosi ad una modernità penale, non rinuncia ai suoi aspetti più arcaici e vendicativi; che costruisce la sua legittimazione su di una “umanizzazione selettiva”: concetto paradossale, quasi ossimorico, che oppone al carattere estensivo ed inclusivo della concezione umanitaria la necessità di un'esclusione, costruendola come un'espulsione perenne.

“La petizione di Clairvaux (*che fu modello per la lettera degli uomini ombra italiani*) costituisce un punto d'accesso privilegiato alla comprensione dell'epoca contemporanea relativamente alla prigione, o almeno a una parte di essa: ecco riapparire lo spettro dell'ergastolo a vita in un'istituzione che nondimeno afferma di voler concedere più diritti a coloro che mantiene rinchiusi. ... Attraverso la presa di parola collettiva, i detenuti strappano la maschera dell'impostura, si impossessano dei valori rivendicati dal proprio Paese per intrappolare il governo nella sua stessa retorica, per dimostrare il fatto che l'etichetta universalista dei diritti dell'uomo nasconde un vero rapporto di forza tra due regimi giuridici contrapposti in materia di diritti fondamentali” (Chantraine, Bérard, 2007, 53-56; *traduzione nostra*)

L'ergastolo rappresenta il nocciolo duro e resistente di una penalità premoderna. Gli ergastolani, della cui mobilitazione abbiamo voluto raccontare in questo contributo, costituiscono un numero contenuto di individui rispetto alle decine di migliaia che riempiono le carceri del nostro Paese, spesso accusati di reati efferati e, nel caso degli ergastolani ostativi, compiuti in ragione dell'appartenenza a subculture criminali profondamente radicate e organizzate in poteri forti, il cui contrasto si presenta evidentemente come una priorità per ogni sistema sociale. Ciò nonostante, riteniamo che il trattamento loro riservato dal nostro ordinamento penale costituisca ad oggi la maggiore espressione del fallimento del tanto decantato processo di umanizzazione della pena che avrebbe progressivamente investito il campo della penalità. Come abbiamo cercato di argomentare la persistenza della pena dell'ergastolo, tradendo ogni funzione sociale demandata alla pena, costituisce un serbatoio di legittimazione per la

mera neutralizzazione e la pura vendetta: la prima rievoca la figura premoderna del mostro naturale, biologicamente determinato e in quanto tale irrecuperabile; la seconda pretende di adottare un metodo altrettanto premoderno di reazione sociale che si concretizza nell'espulsione a vita dalla comunità di appartenenza.

La legittimità di entrambe viene sfidata dalla presa di parola degli ergastolani. Al di là della forma della punizione (l'abominio della pena perpetua contro una – abominevole – pena determinata nel tempo) nella loro presa di parola collettiva sono in gioco l'affermazione di un cambiamento possibile e la rivendicazione, di per sé rivoluzionaria, del fatto che il contravvenire alle leggi non implica la perdita del diritto di cittadinanza nella società di cui si fa parte:

“Questo fatto ci interroga. Può essere dimenticato? E, se no, a quale revisione, a quale conversione siamo vincolati? In ogni caso è provocatore e rivelatore. Implica ed esige una scelta” (de Certeau, 2007, 39).

Angela Davis (2009), voce storica dell'abolizionismo penale negli Stati Uniti, denuncia come l'odierna critica al carcere sembri limitarsi a ripetere all'infinito che le prigioni non funzionano, a cercare di dimostrare perché non funzionano. Ma quando, all'inizio degli anni Settanta, la critica radicale al carcere era riconosciuta come “un legittimo argomento di discussione” (cfr. Davis, 2000), tale prospettiva si trovava collegata ad un discorso più generale, relativo non solo all'inefficienza dell'istituzione ma anche alla produzione della legge e dell'ordine e alla necessità di una rivoluzione democratica alla quale tutti, detenuti compresi, sarebbero stati chiamati a partecipare (cfr. Davis, 2000). La reazione sociale contro chi contravviene alla legge positiva, se pare non possa prescindere da una qualche forma di stigmatizzazione sociale (cfr. Pavarini, 2006) – aspetto peraltro rispetto al quale non possiamo esimerci dal continuare a cercare le vie meno costose – non può arrivare fino al bando, alla censura fisica e morale, alla negazione della parola e della vita, perché la condanna non può implicare l'espulsione definitiva del condannato dal consesso civile.

Il fatto che neutralizzazione e vendetta assumano, nel caso degli ergastolani ostativi, il volto più presentabile del contrasto alla criminalità organizzata non deve trarci in inganno: tale contrasto non può riversarsi sulla severità della pena senza intaccare profondamente il principio – centrale alla concezione moderna della penalità

– della responsabilità personale dell'azione penale. Possiamo ammettere che un individuo paghi – o paghi *infinitamente* di più di quanto richiesto dal principio retributivo – in relazione alle sole esigenze della sicurezza quando queste non riguardano nemmeno la sua personale pericolosità ma quella dell'organizzazione di cui avrebbe fatto parte (ventisei anni prima)? Può la pena 'moderna' procedere a ritroso con queste ed altre eccezioni e con previsioni differenziate fino a tradire gli stessi principi su cui è posta e continuare, ciò nonostante, a definirsi tale? E se può farlo, a che costo? Quando la pretesa di collaborazione a fini investigativi genera l'ostatività ai benefici penitenziari perfino in presenza di "completa revisione critica del reato"⁰, non finisce per configurarsi a tutti gli effetti come una forma di tortura?

La verità è che la soluzione adottata dalla totalità dei sistemi di giustizia penale che amano descriversi come il risultato di un processo di umanizzazione della pena appare essere la predisposizione di circuiti differenziati per coloro che l'umanizzazione non è in grado di raggiungere. Dentro a questi circuiti si continua a realizzare una giustizia premoderna che nega ogni umanità alle persone che condanna e riproduce mimeticamente la pena di morte. Finché l'umanizzazione della pena non raggiungerà anche gli anfratti più oscuri di questi circuiti non ci sarà modo di dare forme radicalmente nuove al campo della penalità. I suoi confini continueranno ad estendersi o a ritrarsi attorno a quel perno inamovibile costituito dalla vendetta, dall'espulsione sociale e dalla morte inferta nelle sue varie forme.

Per quanto il sovraffollamento e le deprecabili condizioni di detenzione che investono l'intera popolazione penitenziaria portino comprensibilmente la maggior parte dei critici attuali della prigione

⁰ L'analisi delle relazioni di sintesi predisposte dagli educatori per gli ergastolani ostativi evidenzia situazioni paradossali in cui il detenuto in questione può arrivare ad essere definito (citiamo): "persona completamente risocializzata e pronta ad essere reinserita nella società alla quale potrebbe apportare notevoli contributi anche alla luce del suo impegno sociale..." e ancora si evidenziano "regolarità della condotta, impegno profuso nelle attività trattamentali, completa revisione critica dei reati" accompagnati da documentata disponibilità di domicilio e lavoro (Sintesi EO1). Le ipotesi trattamentali propongono quindi la liberazione condizionale o, in subordine, la fruizione di permessi premio: entrambe le ipotesi rimanendo precluse per l'ostatività del reato.

ad occuparsi di quel 90% di detenuti considerato “recuperabile”⁰, non riteniamo che il reale processo di “modernizzazione” della pena possa realizzarsi attraverso l’ampliamento delle attività e il riconoscimento dei diritti di quel 90%. Riteniamo invece che esso passi necessariamente per la ricerca di un trattamento diverso nei confronti di quel nocciolo duro (stimiamo gli ergastolani ostativi a meno del 2%) attorno al quale continuano alternativamente a ritrarsi ed estendersi i confini mobili della penalità. Sul trattamento da riservare a quel nocciolo duro è necessario confrontarsi seriamente e lavorare ed il progresso ricadrà sulla penalità intera: una volta saltato il perno, l’elastico non avrà più presa e il campo intero sarà finalmente libero di ridefinirsi con altre forme.

“Stabilire che ogni pena, quale che sia, avrà un termine significa impegnarsi in un cammino di incertezza. ... Significa fare della penalità un luogo di riflessione incessante, di ricerca e di esperienza, di trasformazione. Una penalità che pretende di avere degli effetti sugli individui e le loro vite non può evitare di trasformare continuamente anche se stessa. È bene, per ragioni etiche e politiche, che la forza che esercita il diritto di punire sia perennemente *inquieta*... non si senta mai troppo sicura di se stessa” (Foucault, 2011, 261).

⁰ Dal sito di ‘No Prison’: “Più del 90% delle persone che sono oggi in carcere, potrebbero essere ben diversamente responsabilizzate e controllate in libertà: attraverso opportunità pedagogiche ed assistenziali, attraverso modalità lavorative e formative, attraverso risposte economiche, attraverso opportunità risarcitorie” (consultabile su <http://www.noprison.eu/homepage.html>)

Riferimenti bibliografici

Alexander Franz, Staub Hugo (1948), *Il delinquente e i suoi giudici*, Giuffrè, Milano.

Anastasia Stefano (2012), *Metamorfosi penitenziarie. Carcere, pena e mutamento sociale*, Ediesse, Roma.

Anastasia Stefano, Corleone Franco (2009), a cura di, *Contro l'ergastolo. Il carcere a vita, la rieducazione e la dignità della persona*, Ediesse, Roma.

Anastasia Stefano, Gonnella Patrizio (2005), *Patrie galere. Viaggio nell'Italia dietro le sbarre*, Carocci, Roma.

Baratta Alessandro (1982), *Criminologia critica e critica del diritto penale. Introduzione alla sociologia giuridico-penale*, il Mulino, Bologna.

Baratta Alessandro, Pavarini Massimo (1998), *La frontiera mobile della penalità nei sistemi di controllo sociale della seconda metà del XX secolo*, in *Dei delitti e delle pene*, 1/1998, pp. 7-28.

Becker Howard S. (1987), *Outsiders. Saggi di sociologia della devianza*, Edizioni gruppo Abele. Torino.

Bettioli Giuseppe (1956), *Sulle massime pene: morte ed ergastolo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*.

Chantraine Gilles, Bérard Jean (2007), *Nous, les enmurés vivants*, in *Vacarme*, n.38, pp. 53-56.

Christie Nils (1996), *Il business penitenziario. La via occidentale al gulag*, Elèuthera, Milano.

Christie Nils (2012), *Una modica quantità di crimine. Società monoistituzionale e cultura della pena*, Colibrì Editore, Milano.

De Certeau Michel (2007), *La presa della parola e altri scritti politici*, Meltemi, Roma.

Defert Daniel (2011), *L'emergenza di un nuovo fronte: le prigionie*, in M. Foucault, *L'emergenza delle prigionie. Interventi su carcere, diritto, controllo*, lacasaUsher, Firenze, pp.21-30.

Davis Angela Y. (2000), *The Prison: A Sign of Democracy?*, University of California Television (UCTV), in <https://www.youtube.com>

Davis Angela Y. (2009), *Aboliamo le prigionie? Contro il carcere, la discriminazione, la violenza del capitale*, Minimum Fax.

Ferrajoli Luigi (1992), *Ergastolo e diritti fondamentali*, in *Dei delitti e delle pene*, 2/1992, pp. 79-87.

Foucault Michel (2011), *L'emergenza delle prigionie. Interventi su carcere, diritto, controllo*, lacasaUsher, Firenze.

Goffman Erving (2003), *Stigma. L'identità negata*, Ombre corte, Verona.

Goisis Luciana (2006), *Sull'efficacia deterrente della pena di morte: riflessioni sul dibattito statunitense*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 4 pp. 1366-1402.

Grande Elisabetta (2011), *La Corte suprema degli Stati Uniti e l'ordine alla California di ridurre il numero dei prigionieri: humanitarism o humanitarism?*, in *Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, n.2-3, pp. 13-25.

Irwin John (2009), *Lifers. Seeking Redemption in Prison*, Routledge, New York.

L. François (2002), *La lecture-témoignage d'un condamné à perpétuité*, in AA.VV., *A plusieurs voix sur le temps infini des longues peines*, Mouvements, n. 19, pp. 158-161.

Marchetti Anne-Marie (2002), *Entretien avec Anne-Marie Marchetti*, in AA.VV., *A plusieurs voix sur le temps infini des longues peines*, Mouvements, n. 19, pp. 153-157.

Melossi Dario (2001), *Carcere, postfordismo e ciclo di produzione della "canaglia"*, in *Dei delitti e delle pene*, n. 1-2-3, pp. 95-110.

Messina S. (1960), *Il problema dell'ergastolo*, in *Scritti giuridici in onore di A. De Marsico*, vol. II, pp. 200.

Moro A. (1976), *La funzione della pena*, in Anastasia S., Corleone F., a cura di, 2009, *Contro l'ergastolo. Il carcere a vita, la rieducazione e la dignità della persona*, Ediesse, Roma, pp. 125-139.

Mosconi Giuseppe (1996), *La norma, il senso, il controllo*, Franco Angeli, Milano.

Mosconi Giuseppe (2008), *Il massimo della pena*, in *Studi sulla questione criminale*, n. 1, pp. 17-32.

Musumeci Carmelo (2010), *Gli uomini ombra e altri racconti*, Gabrielli Editore.

Musumeci Carmelo (2013), *L'urlo di un uomo ombra*, Edizioni Smasher, Messina.

Pavarini Massimo (2006), *La "lotta per i diritti dei detenuti" tra riduzionismo e abolizionismo carcerari*, in *Antigone Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, n. 1, pp. 82-96.

Re Lucia (2006), *Carcere e globalizzazione. Il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa*, Laterza, Bari Roma.

Salas Denis (2012), *Abolir la prison perpétuelle*, *Revue du MAUSS*, n. 40, pp. 173-184.

Sbraccia A., Vianello F. (2010), *Sociologia della devianza e della criminalità*, Laterza, Bari Roma.

Sofri Adriano (2007), *Pensiero impopolare per il prossimo mio*, pubblicato il 27/12/2007 in <https://urladalsilenzio.wordpress.com>

Travaglio Marco (2006), *Conviene di più uccidere la propria moglie che divorziare*, esposto nella puntata di Anno Zero del 26/11/2006, rivedibile in <https://www.youtube.com>

Virota Italo (1956), *Costituzione e pena dell'ergastolo*, in *Rivista penale*, p. 106.

Wacquant Loic (2000), *Parola d'ordine: tolleranza zero. La trasformazione dello stato penale nella società neoliberale*, Feltrinelli, Milano.